

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda *ULSS 9 - Scaligera*

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

NUOVO OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO

Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), CON OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale “Mater Salutis” di Legnago

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ALLEGATO B



**Il Direttore UOC Servizi Tecnici e
Patrimoniali e Responsabile Unico del
Procedimento**
Ing. Luca Avesani

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi

Firmato digitalmente da: Luca Avesani
Organizzazione: Aulss9 Scaligera

INDICE

| | |
|---|----|
| <u>PREMESSE</u> | 4 |
| <u>DEFINIZIONI</u> | 5 |
| <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u> | 8 |
| <u>ART. 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA</u> | 8 |
| <u>PROGETTAZIONE</u> | 11 |
| <u>ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE</u> | 11 |
| 2.1. <u>PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE</u> | 11 |
| 2.2. <u>CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE</u> | 11 |
| 2.3. <u>NORME TECNICHE</u> | 15 |
| 2.4. <u>ESTERNAZIONE DELLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO</u> | 15 |
| 2.5. <u>PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI</u> | 16 |
| <u>ART. 3. PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA</u> | 16 |
| 3.1. <u>PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA</u> | 16 |
| 3.2. <u>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</u> | 19 |
| 3.3. <u>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</u> | 21 |
| 3.4. <u>ARREDI E ATTREZZATURE MEDICALI E NON MEDICALI</u> | 22 |
| <u>ART. 4. ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI. CONFERENZA DI SERVIZI</u> | 23 |
| <u>ART. 5. ULTERIORI INDICAZIONI</u> | 23 |
| <u>COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE</u> | 25 |
| <u>ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE EX D. LGS. N. 81 DEL 2008</u> | 26 |
| <u>ART. 7. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE</u> | 26 |
| <u>ART. 8. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</u> | 26 |
| <u>DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ</u> | 26 |
| <u>ART. 9. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI</u> | 26 |
| <u>ART. 10. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE</u> | 27 |
| 10.1 <u>ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI</u> | 27 |
| 10.2. <u>LA CONSEGNA DEI LAVORI</u> | 27 |
| <u>ART. 11. FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE</u> | 30 |
| 11.1. <u>ACCETTAZIONE DEI MATERIALI</u> | 30 |
| 11.2. <u>VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE</u> | 31 |
| 11.3. <u>MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI</u> | 33 |
| 11.4. <u>CONTESTAZIONI E RISERVE</u> | 34 |
| 11.5. <u>SOSPENSIONE DEI LAVORI</u> | 34 |
| 11.6. <u>GESTIONE DEI SINISTRI</u> | 35 |
| 11.7. <u>FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI</u> | 36 |
| <u>ART. 12. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE</u> | 37 |
| 12.1. <u>ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE</u> | 37 |
| 12.2. <u>DOCUMENTI CONTABILI</u> | 37 |
| 12.3. <u>STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</u> | 41 |
| <u>INDAGINI, STUDI ACCESSORI E SPECIALISTICI E SERVIZI INTEGRATIVI</u> | 41 |
| <u>ART. 13. INDAGINI GEOGNOSTICHE</u> | 41 |
| <u>ART. 14 SERVIZIO ARCHEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA FASE DI ESECUZIONE</u> | 41 |
| <u>ART. 15 STUDIO FORESTALE</u> | 42 |
| <u>ART. 16. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO NELL'ESECUZIONE DELLE</u> | |

| | |
|--|----|
| <u>INDAGINI, DELLE VERIFICHE E DEI MONITORAGGI</u> | 42 |
| <u>ART. 17. STUDI ACCESSORI SPECIALISTICI</u> | 43 |
| <u>RESPONSABILITA'</u> | 44 |
| <u>ART. 18. RESPONSABILITA' AGGIUDICATARIO</u> | 44 |
| <u>ART. 19. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE</u> | 45 |
| <u>ART. 20. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ</u> | 46 |
| <u>DISPOSIZIONI FINALI</u> | 48 |
| <u>ART. 21. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI</u> | 48 |
| <u>ART. 22. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI</u> | 49 |
| <u>ART. 23. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI</u> | 52 |
| <u>ART. 24. APPROVAZIONE FASI PROGETTUALI</u> | 55 |
| <u>ART. 25. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI</u> | 55 |
| <u>ART. 26. ULTERIORI DISPOSIZIONI</u> | 56 |
| <u>ART. 27. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</u> | 57 |
| <u>ART. 28. RECESSO</u> | 59 |
| <u>ART. 29. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI</u> | 60 |
| <u>ART. 30. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE</u> | 60 |
| <u>ART. 31. SICUREZZA PERSONALE</u> | 61 |
| <u>ART. 32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u> | 61 |
| <u>ART. 33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u> | 61 |
| <u>ART. 34. ACCESSO AGLI ATTI</u> | 62 |
| <u>ART. 35. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E DI AZIONE DI VIGILANZA COLLABORATIVA CON ANAC</u> | 62 |
| <u>ART. 36. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u> | 63 |
| <u>ART. 37. ALLEGATI</u> | 63 |

PREMESSE

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria recante la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento per la "REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO" di via Carlo Gianella 1 Legnago, di cui allo Studio di Prefattibilità (SPF), al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DFAP), al Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) ed al Masterplan allegati.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto/disciplinare di incarico.

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:

- a) per «**Codice dei contratti pubblici**» si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto e, per le eventuali modifiche ed integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
- b) per «**Regolamento generale**» si intende il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", tuttora in vigore come disposizioni transitorie e di coordinamento del D. Lgs. 50/2016, fino all'emanazione dei nuovi strumenti attuativi, come specificato agli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- c) per «**Capitolato generale**», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- d) per «**capitolato speciale**» si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
- e) per «**Testo unico sulla sicurezza sul lavoro**» si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 e tutte le successive modifiche e integrazioni nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore.

2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:

- a) per «**progetto**» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello od il particolare segmento progettuale di cui si tratta nel contesto della disposizione;
- b) per «**progettista**» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
- c) per «**direzione dei lavori**» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità alla approvazione definitiva del collaudo;

- d) per «**direttore dei lavori**» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima) ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto;
- e) per «**coordinamento**» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento progettuale» si intende il coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell'articolo 91 del predetto Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento esecutivo» si intende il coordinamento nella fase dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92 dello stesso testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
- f) per «**coordinatore**» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l'esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del coordinamento esecutivo;
- g) per «**collaudo**» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;
- h) per «**collaudatore**» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;
- i) per «**responsabile del procedimento**» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016;
- j) per «**responsabile del servizio**» si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la responsabilità dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente, ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l'esecuzione del lavoro pubblico;
- k) per «**ANAC**» si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 213 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016;
- l) per «**piano**» e per «**fascicolo**» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e 100, comma 1, del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
- m) per «**supporto informatico**» si intendono dei file archiviati su compact disc o dispositivi di archiviazione digitali (usb, hard disk, etc.), in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF o MXD per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;
- n) per «**schede**» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti all'attività in corso;
- o) per «**notizie istruttorie**» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, sia

nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile;

p) per «**Stazione Appaltante**» o «**Azienda**» si intende l'**Azienda Ulss9 Scaligera**.

3. Resta inteso che per progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, si intende il tecnico singolo ovvero tutti gli altri soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 50 del 2016, rubricato "Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria".

4. Qualora non diversamente definito nel contratto/disciplinare di incarico, il direttore dei lavori è responsabile e titolare della contabilità dei medesimi nonché coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1.1. Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e, segnatamente:

- progettazione fattibilità tecnica ed economica;
- (*Opzionale*) progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- (*Opzionale*) progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- (*Opzionale*) direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento per la "REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO", di cui allo studio di prefattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.

L'Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto di fattibilità tecnica economica, la facoltà di non proseguire nello sviluppo progettuale successivo definitivo ed esecutivo, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

1.2. I servizi richiesti formano oggetto di un incarico unitario ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali. L'Azienda si riserva comunque sin d'ora la facoltà di non dar corso alla fase di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o di affidare le predette attività a professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne all'Azienda Ulss 9 Scaligera) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione committente.

1.3. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: attivazione, ove prescritto, di procedure VIA/VAS o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi e scarichi idrici, di gestione di rifiuti, di emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, anche in seno al Consiglio superiore dei lavori

pubblici, autorizzazione, nulla osta prescritto dalla normativa vigente) e quella in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche. Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

1.4. Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico dovrà essere posta notevole attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze (cantieri edili, attività manutentive, pubblico, viabilità, ecc.). Particolare cura dovrà essere prestata degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, in merito all'accessibilità e fruibilità dei servizi dell'intera area ospedaliera e delle aree e zone limitrofe.

1.5. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno comunque garantire il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria accordata.

1.6. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'incarico.

1.7. L'offerta del tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, nessuna esclusa.

1.8. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Ulss9 Scaligera uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione, per l'ufficio di direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella lex specialis di gara.

1.9. Ai sensi dell'art. 31, comma 8, il Soggetto affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Pertanto, ferma restando comunque la responsabilità esclusiva dell'affidatario/progettista, lo stesso dovrà prevedere la presenza specifica della figura del geologo all'interno della propria struttura di progettazione.

PROGETTAZIONE

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

2.1. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

2.1.1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2.1.2. Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento, il progetto è redatto ai sensi dell'articolo 23 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016.

2.1.3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale dell'intervento, sia nelle fasi di costruzione sia in quelle di gestione.

2.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

2.2.1. Il Nuovo Ospedale Mater Salutis di Legnago, che sorgerà a fianco all'esistente, è destinato a migliorare l'offerta di servizi sanitari ed assistenziali. Secondo questa linea di sviluppo l'ospedale dovrà essere attrattivo non solo per i pazienti (recuperare la mobilità passiva e migliorare le performance di mobilità attiva) ma anche per gli operatori. È quindi fondamentale che il Nuovo Ospedale contribuisca all'incremento dello stato di salute della popolazione di riferimento riducendo ogni eventuale diseguaglianza nell'accesso alle cure.

2.2.2. Nello sviluppo delle fasi progettuali sarà essenziale raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi di cui in appresso:

- a) la continua risposta alle esigenze di programmazione e di gestione del sistema sanitario regionale;
- b) la soddisfazione dei cittadini, il grado di aderenza ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) così come indicati nel Piano Socio Sanitario della Regione del Veneto allegato alla Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 e la sostenibilità del sistema;
- c) il miglioramento della qualità assistenziale e la coerenza degli spazi dedicati ai singoli servizi;
- d) le connessioni strutturali e funzionali tra servizi costituenti il Sistema Ospedale e la loro proiezione verso la rete sanitaria aziendale al fine di garantire la continuità della presa in carico dei pazienti.

2.2.3. Il Nuovo Ospedale dovrà essere progettato e realizzato per essere, secondo le indicazioni del Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 e il DM 70/2015, un Presidio Ospedaliero Spoke a carattere Nazionale e Regionale.

2.2.4. Il Nuovo Ospedale di Legnago è stato pensato con l'obiettivo di introdurre all'interno del territorio una nuova struttura ospedaliera con standard quali-quantitativi, ambientali, impiantistici e tecnologici in grado di garantire una elevata efficacia dei processi di cura, di assistenza e supporto, elevate condizioni di sicurezza per pazienti e operatori e al contempo esaltare il benessere organizzativo, l'ergonomia lavorativa e la funzionalità. Il nuovo ospedale dovrà essere, altresì, in grado di conciliare le complessità tecnologiche con la dimensione umana, per offrire all'utenza ambienti idonei e accoglienti ma anche sicuri, coinvolgenti e funzionali per gli operatori impiegati e per le attività in esso svolte.

2.2.5. Notevole importanza debbono assumere i percorsi e gli accessi all'ospedale. Questi dovranno rispondere a specifici requisiti di carattere strutturale ed organizzativo. La struttura dovrà avere accessi separati per il personale, i visitatori e i pazienti esterni al D.E.A. Dovranno essere previsti percorsi distinti per i visitatori, il personale di servizio ed i ricoverati. L'accesso all'area ambulatoriale dalla rete viaria urbana dovrà essere agevole. Il percorso delle salme e l'accesso alla morgue dovranno seguire vie dedicate. Il trasporto dei materiali dovrà essere completamente automatizzato, con modalità tecniche distinte fra materiale pesante e materiale leggero, separazione dei percorsi sporco – pulito. I percorsi di persone e materiale all'interno dell'ospedale dovranno seguire differenti modalità a seconda del livello di criticità.

2.2.6. Il nuovo ospedale dovrà essere dotato di reti telematiche con caratteristiche di standardizzazione aderenti alle norme esistenti in materia di cablaggi ed applicazioni telematiche. In particolare, deve essere previsto un cablaggio di tipo strutturale in fibra ottica come dorsale di comunicazione su cui attestare i cablaggi di struttura. Il cablaggio strutturato deve raggiungere tutte le installazioni logistiche di presidio, garantendo la connessione in rete di tutti i posti di lavoro dell'ospedale, dei posti letto, degli ambulatori e del settore dei servizi orizzontali (laboratori diagnostici e sistemi di diagnostica radiologica e di imaging compresi gli apparati elettromedicali). Su tale cablaggio deve potere essere attestato anche il complesso delle attività inerenti l'emergenza-urgenza compreso il settore delle terapie intensive e le sale operatorie (anche qui comprendendo in tale cablaggio la connessione di tutti gli apparati elettromedicali).

2.2.7. Gli obiettivi principali possono riassumersi nei seguenti:

- a) l'alta efficienza tecnologica della struttura;
- b) il comfort e l'umanizzazione degli ambienti;
- c) la migliore integrazione con l'ecosistema circostante.

La nuova struttura dovrà essere studiata così da risultare altamente funzionale e flessibile (anche in considerazione di probabili futuri ampliamenti), dotata di percorsi automatizzati.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta anche alle scelte tecnologiche e all'impiego dei materiali al fine di non ingenerare nei pazienti sensazioni sgradevoli, di disagio e isolamento, quindi, il nuovo ospedale dovrà presentarsi come una struttura bene inserita nel contesto naturale che lo circonda. Una struttura moderna, accogliente e confortevole. Si dovrà porre estrema attenzione alla scelta dei materiali e dei colori delle varie Unità operative, questi ultimi individuati in funzione delle varie attività che vi si svolgeranno, secondo i criteri che fissa la cromoterapia, che fonda i suoi benefici sull'uso di differenti colori e sull'influenza benefica che questi esercitano sul corpo e sulla mente umana.

Fra tutti gli spazi del nuovo ospedale, si dovranno tenere in particolare considerazione quelli cosiddetti di relazione, e cioè quelli nei quali si realizzano percorsi di natura interattiva, e quindi i corridoi, le sale di attesa, le camere di degenza e le day room, gli spazi esterni ecc. .

2.2.8. Dovranno adottarsi tutte le soluzioni progettuali, anche con riferimento a nuove metodologie e tecnologie, per rendere conforme l'edificio alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi, di progettazione e realizzazione degli impianti, di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di sicurezza sismica.

2.2.9. Particolare attenzione dovrà essere altresì garantita ai requisiti prestazionali dell'opera:

- a) benessere visivo/illuminotecnico;
- b) benessere acustico;
- c) diagnostica energetica volta al contenimento dei consumi di energia e idrici.

In particolare, la progettazione del nuovo Ospedale dovrà prevedere la più ampia autoproduzione dell'energia necessaria, facendo ricorso a tutte le tecnologie che di seguito verranno sommariamente descritte. Il nuovo ospedale si dovrà definire, ineludibilmente, un Ospedale verde. E quindi si dovrà prevedere il più ampio possibile utilizzo di fonti rinnovabili quali: impianti di cogenerazione; sfruttamento dell'energia geotermica; sistemi solari passivi e attivi; illuminazione a basso consumo energetico. I succitati punti dovranno essere i punti di forza della nuova Struttura ospedaliera.

2.2.10. I progetti debbono prevedere misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, anche in relazione all'attività di cantiere.

2.2.11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare gli utenti e la popolazione interessata dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai, sia nella fase di costruzione sia in quella di esercizio.

2.2.12. Le prestazioni tecnico specialistiche devono tendere verso la più efficiente razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche, anche mediante il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Dunque, il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM) conforme alle norme UNI 11337, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze (clash detection), tanto al fine di seguire l'intervento in tutto il ciclo di vita, dalla progettazione alla realizzazione e manutenzione. È onere del soggetto aggiudicatario del servizio fornire alla Committenza, con specifico riferimento all'intervento a realizzarsi, ogni e più ampio supporto, finanche nella esecuzione delle attività prodromiche e preliminari di competenza dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, così come previste dal Decreto del MIT n. 560 del 01.12.2017.

2.2.13. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

2.2.14. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi.

In particolare, il tecnico incaricato si deve impegnare a:

- a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso od allegato da considerarsi già retribuite con il corrispettivo stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso od allegato a semplice richiesta dell'Azienda; a richiesta dell'Azienda committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

- b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .XLS ed una copia in formato .PDF debitamente firmata e timbrata conforme all'originale; non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico.

2.3. NORME TECNICHE

2.3.1. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole ed alle norme tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali ed i prodotti devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche, dai disciplinari in uso presso l'Azienda committente; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

2.3.2. I progetti sono predisposti in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché a quella di matrice ambientale ed urbanistica ed a quella in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.

Le attività tecniche devono altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 50 del 2016.

2.3.3. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

2.4. ESTERNAZIONE DELLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO

2.4.1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del progettista alle riunioni degli organi collegiali dell'Azienda, alle riunioni convocate presso la stessa Azienda per chiarimenti, illustrazioni, ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, ed ogni altra necessità in relazione al progetto.

2.5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI

2.5.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Azienda Ulss9 Scaligera che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2.5.2. La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

2.5.3. Il progetto resta di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda Ulss9 Scaligera, che può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'Azienda committente gli elaborati, i documenti, gli atti comunque formati e su qualsiasi supporto prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico.

2.5.2. L'Azienda committente è altresì autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

ART. 3. PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

3.1. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà tenere conto del quadro economico ALLEGATO.

3.1.1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nello Studio di Pre-Fattibilità e nel Documento Preliminare alla Progettazione, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata. L'attività di progettazione di cui al presente punto dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista dall'Azienda committente per i lavori in argomento e dovrà essere sviluppata in esecuzione delle direttive che saranno impartite dalla stessa Azienda committente e in coerenza con la documentazione posta a base di gara.

3.1.2. Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell'allegato **"Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016"**.

3.1.3 La progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica si svilupperà secondo tre fasi successive: effettuazione di rilievi e verifiche, modellazione, redazione degli elaborati finali, secondo le modalità di progettazione condivise con la stazione appaltante.

a) Rilievi e verifiche

Dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico di Progettazione, l'affidatario del servizio dovrà effettuare tutti i rilievi e le verifiche tecniche necessari per la redazione del relativo progetto, incluso l'esame dei documenti agli atti dell'Azienda committente. L'Azienda, all'atto della consegna dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, metterà a disposizione gli esiti delle indagini preliminari svolte.

Parallelamente, dovrà promuovere e sovrintendere gli incontri e sopralluoghi ritenuti necessari alla completa definizione di tutte le questioni preliminari alla redazione del progetto, redigendone verbali.

b) Modellazione

Il Soggetto affidatario dovrà svolgere l'attività di modellazione preliminarmente alla redazione definitiva degli elaborati di progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo i contenuti e le linee guida tecniche ed economiche dello Studio di Pre-Fattibilità, del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, del Documento Preliminare alla Progettazione, secondo le indicazioni dell'Azienda, le prescrizioni degli enti ispettivi e/o preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni e secondo le proprie analisi, studi e rielaborazioni.

Lo sviluppo progettuale che dovrà essere effettuato a cura dell'Aggiudicatario nell'ambito del PFTE dovrà consentire il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare, nell'ambito di tale fase progettuale, una base condivisa in termini di superfici previste per le diverse aree dipartimentali. In Particolare dovranno essere effettuati:

1. La definizione di uno Functional Space Program, con breakdown dell'intervento in Dipartimenti e Stanze, a definizione delle superfici nette delle singole stanze/sub aree e delle superfici lorde di Dipartimento, e quindi di intervento.
2. Il pre-dimensionamento dei dipartimenti a supporto (Laboratori, Farmacia, Cucina, Lavanolo, Sterilizzazione, Economale, ecc.) da parte di eventuali consulenti dedicati.

Tra gli elaborati grafici degli studi il Soggetto affidatario dovrà includere una presentazione in rendering tridimensionale comprendente almeno il layout generale esterno con viabilità, aree verdi, finiture esterne dei manufatti, zone di accesso e percorsi interni principali con finiture interne e layout degli ambienti caratteristici per ogni funzione assistenziale e di supporto.

Il Soggetto affidatario dovrà sviluppare modelli che analizzino gli aspetti gestionali peculiari delle funzioni assistenziali e delle funzioni di supporto (per funzioni assistenziali si intendono, anche in seguito, le risorse sanitarie atte all'erogazione delle prestazioni assistenziali – sale operatorie,

terapie intensive, degenze, ambulatori, imaging, laboratorio, etc.-; mentre per funzioni di supporto si intendono le risorse amministrative e tecniche atte all'erogazione delle prestazioni di supporto alle funzioni assistenziali - approvvigionamento, servizi e beni, gestione magazzini, manutenzioni, ristorazione, trasporti, lavanderia, etc.-).

In particolare, per quanto riguarda:

- modello organizzativo sanitario (generale e per singola funzione);
- modello organizzativo delle funzioni di supporto;
- modello integrato dei percorsi di collegamento dei vari servizi per le funzioni sanitarie e di supporto (matrice delle relazioni funzionali e dei percorsi; percorsi interni/utenti/esterni; a livello generale; percorso orizzontale e verticale);
- modello architettonico di ogni funzione (lay-out, dotazioni impiantistiche, specifiche necessità di arredi e attrezzature, percorsi, connessioni con altre funzioni);

La forma di presentazione dovrà essere chiara, sintetica, approfondita, corredata da calcoli, valutazioni costi/benefici, schede tecniche, immagini o quanto altro necessario a consentire una valutazione degli elaborati prodotti. Potrà essere richiesto al soggetto affidatario di accompagnare i rappresentanti dell'Azienda Ulss9 presso le sedi eventualmente utilizzate come modello ispiratore, per approfondimenti ritenuti necessari.

c) Elaborazione finale

In base alle scelte progettuali definite durante la modellazione ed approvate nella fase precedente dall'Azienda, il Soggetto affidatario procederà all'elaborazione finale dei documenti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 50/2016.

L'elaborazione finale comprenderà altresì:

- l'analisi dettagliata e il dimensionamento dei sistemi di collegamento e di distribuzione, quali mezzi interni di trasporto merci e/o persone (ascensori, mezzi di collegamento, trasporto leggero, trasporto pesante, posta pneumatica, ecc.) anche al fine di determinare le più efficaci ed efficienti strategie di trasporto;
- un progetto preliminare di strategia antincendio,
- un progetto di fattibilità dei sistemi di facciata e relativa manutenzione,
- un progetto di fattibilità delle aree esterne a verde (progettazione paesaggistica),
- un progetto di fattibilità dell'Interior Design, con render 3D degli ambienti e aree maggiormente rappresentativi.

3.1.4 Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà tenere conto del quadro economico previsto dall'Azienda committente come risultante dal Documento Preliminare alla Progettazione e dagli elaborati dello Studio di Pre-Fattibilità.

3.1.5 Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza,

l'affidatario dovrà fare riferimento anche ai contenuti dei regolamenti aziendali inerenti la tutela della salute dei lavoratori e le azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno forniti dall'Azienda committente all'avvio della fase di progettazione.

3.1.6 L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di approvazione interna.

3.1.7 Come detto, l'Ulss9 Scaligera si riserva, a valle della consegna del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, la facoltà di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi (definitivo ed esecutivo), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga espressamente e senza riserva alcuna a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

3.2. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

3.2.1 Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50 del 2016.

3.2.2. Il progetto definitivo dovrà comunque comprendere tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica, ivi compresa la disciplina di settore in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche.

3.2.3. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.

3.2.4 Il livello minimo di sviluppo del modello BIM in fase di progettazione definitiva dovrà risultare in conformità alle previsioni del Capitolato Informativo e comunque alle previsioni della Normativa Tecnica vigente in materia.

3.2.5. Le prestazioni relative alla progettazione definitiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell'allegato **"Prospetto riepilogativo di**

calcolo dei corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016”.

3.2.6. La progettazione definitiva si svilupperà secondo due fasi successive: effettuazione di rilievi e verifiche e redazione degli elaborati finali, secondo modalità concordate con l’Azienda committente di condivisione della progettazione.

a) Rilievi e verifiche

L’analisi dovrà essere estesa a tutti gli aspetti (sanitari, organizzativi e tecnici) necessari per dare una proposta progettuale completa, unitaria e conforme alle specifiche, rifacendosi agli standard normativi regionali e nazionali in materia ed eventualmente ad altre realizzazioni di ospedali pediatrici.

b) Elaborazione finale

Tra gli elaborati grafici dovrà anche essere inclusa una presentazione in rendering tridimensionale aggiornato e coerente con il livello di progettazione relativo, comprendenti almeno il lay out generale esterno con viabilità, aree verdi, finiture esterne dei manufatti, zone di accesso, percorsi interni principali, finiture interne, lay out distributivo e funzionale degli ambienti caratteristici per ogni funzione assistenziale e di supporto.

3.2.7. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, l’affidatario dovrà fare riferimento anche ai contenuti dei regolamenti aziendali inerenti la tutela della salute dei lavoratori e le azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno forniti dall’Azienda committente all’avvio della fase di progettazione.

3.2.8. L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

3.2.9. L’Azienda committente si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facoltà di non proseguire nello sviluppo progettuale esecutivo successivo, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell’offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

3.3. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

3.3.1. Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto altresì di tutte le implicazioni di qualunque natura – sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

3.3.2 Il livello minimo di sviluppo del modello BIM in fase di progettazione esecutiva dovrà risultare in conformità alle previsioni del Capitolato Informativo e comunque alle previsioni della Normativa Tecnica vigente in materia

3.3.3. Il progetto esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica, ivi compresa la disciplina di settore in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche.

3.3.4. Le prestazioni relative alla progettazione esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell'allegato **"Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016"**.

3.3.5. Deve intendersi inclusa nell'attività di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto:

- a) la produzione degli elaborati predisposti nella quantità e nei formati richiesti dal Committente a qualunque titolo;
- b) la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a istruire ogni richiesta di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualunque soggetto chiamato a esercitare poteri in relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto.

3.3.6. L'aggiudicatario, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovrà provvedere alla verifica, all'aggiornamento e al completamento del rilievo topografico dell'area nella scala adeguata alla progettazione esecutiva, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

3.3.7. L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto Esecutivo, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

3.3.8. L'Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto esecutivo, la facoltà di non proseguire nell'affidamento successivo della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi

contrattuali. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

3.4. ARREDI E ATTREZZATURE MEDICALI E NON MEDICALI

3.4.1. L'affidatario si impegna a sviluppare la progettazione delle opere di progetto attraverso proprie assunzioni in merito ai requisiti relativi agli arredi e attrezzature medicali e non medicali (dimensioni, pesi, ingombri, aree di rispetto, assorbimenti elettrici, carichi termici, connessioni impiantistiche, scarichi, dettagli, connessioni, condizioni di installazione e manutenzione, ecc.). Tali assunzioni dovranno essere adeguate alla finalità dell'intervento e coerenti con le condizioni di mercato, e dovranno tenere in considerazione la flessibilità che la struttura ospedaliera è tenuta a garantire nel tempo.

3.4.2. L'Affidatario si impegna a sviluppare il modello BIM dell'Ospedale inserendo gli elementi tridimensionali tipologici rappresentativi degli elementi di arredo e attrezzature, al fine di dare completezza alla lettura degli elaborati progettuali e di assicurare il coordinamento interdisciplinare.

3.4.3. In particolare, al termine delle fasi progettuali saranno inclusi tra gli elaborati di progetto:

- a) PFTE: relazioni specialistiche sul dimensionamento e l'organizzazione dei vari reparti, giustificando le scelte compiute e le proposte sviluppate in termini di connessioni, organizzazione e dimensioni degli spazi, relazioni funzionali, vincoli, criteri, risultati, operabilità. Inoltre, per gli ambienti maggiormente significativi, saranno sviluppate e consegnate tavole di coordinamento interdisciplinare e di dettaglio, includendo prospettive 3D (render) degli stessi.
- b) PD: lista, stanza per stanza, degli arredi e attrezzature, medicali e non medicali; inoltre, per le stanze maggiormente rappresentative del progetto, saranno elaborate dedicate tavole di coordinamento interdisciplinare, rappresentanti il pavimento, tutte le pareti e il controsoffitto delle stanze, con riportati in modo coordinato gli elementi architettonici, gli elementi terminali e le dotazioni impiantistiche, gli elementi di arredo e attrezzature medicali e non medicali.
- c) PE: lista stanza per stanza degli arredi e attrezzature, medicali e non medicali; inoltre, per ogni stanza tipologica e ripetitiva di progetto, saranno elaborate dedicate tavole di coordinamento interdisciplinare, rappresentanti il pavimento, tutte le pareti e il controsoffitto delle stanze, con riportati in modo coordinato gli elementi architettonici, gli elementi terminali e le dotazioni impiantistiche, gli elementi di arredo e attrezzature medicali e non medicali.

Qualora e quando l'Azienda avesse disponibili le informazioni progettuali relative agli arredi e attrezzature medicali e non medicali di propria fornitura, il Progettista avrà l'obbligo di recepire, coordinare ed integrare nel progetto complessivo tali informazioni progettuali. Sarà onere dell'Azienda fornire tali eventuali informazioni quanto prima possibile e comunque con tempi congrui per permettere al progettista di recepire tali informazioni, durante le varie fasi progettuali.

ART. 4. ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI. CONFERENZA DI SERVIZI

4.1. Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
- b) in materia di prevenzione incendi;
- c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
- d) in materia storica e/o architettonica;
- e) in materia ambientale e/o paesaggistica;
- f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
- g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
- h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
- i) in materia edilizia e urbanistica;
- j) in materia eventuale di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di valutazione ambientale strategica.

4.2. La prestazione progettuale deve comprendere altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

4.3. Le attività tecnico specialistiche oggetto d'incarico si intendono comprensive delle prestazioni relative alla redazione e presentazione di tutto quanto necessario in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.

ART. 5. ULTERIORI INDICAZIONI

5.1. Le modalità di redazione degli elaborati e quelle afferenti lo svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere concordi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (non solo per le parti tutt'oggi in vigore ma finanche per tutte quelle disposizioni che, se pur recentemente abrogate, non risultino avere contenuto antinomico con la disciplina ad oggi vigente, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che entreranno in vigore durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili) nonché alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 31 del D.lgs. 50 del 2016.

5.2. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del

Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

5.3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dai servizi dell'Azienda committente. Il tecnico incarico è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Azienda medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

5.4. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile Unico del Procedimento, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti. Sul punto si specifica sin d'ora che lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP mediante riunioni congiunte da tenersi presso la sede dell'Azienda Ulss9 committente. Resta inteso che l'aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse (trasporti, alloggio, vitto, ecc.)

5.5. Le prestazioni progettuali debbono intendersi onnicomprensive di tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, finanche in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare senza alcun compenso aggiuntivo:

- i. alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
- ii. alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
- iii. alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento di verifica ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici. Sul punto l'Azienda committente si riserva di procedere alle predette attività di verifica in progress con l'evoluzione della progettazione: l'aggiudicatario deve pertanto rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo che svolgerà tale compito secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il RUP, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione;
- iv. ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che l'Azienda committente abbia a manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE EX D. LGS. N. 81 DEL 2008

6.1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare:

- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione;
- b) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

6.2. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, quanto al comma 1, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, quanto invece al comma 1 lett. b) sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori ed assistenza al collaudo.

ART. 7. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

7.1. Il coordinatore per la progettazione deve:

- a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.lgs. n. 81 del 2008.

ART. 8. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed

il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;

- d) deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) deve segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre, ove occorra, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

8.2. Il Soggetto affidatario in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ

ART. 9. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI

9.1. Fermo restando quanto specificato all'art. 1, comma 2, del presente Capitolato, l'incarico comprende:

- a) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- b) liquidazione (ex art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10), rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- c) contabilità dei lavori a corpo.

9.2. Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

9.3. Al Direttore dei lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e dal Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice.

9.4. Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire ed all'acostituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva approvata dall'Ulss9 committente: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

9.5. Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Cod. Civ. e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Cod. Civ..

ART. 10. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

10.1 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

10.1.1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

10.1.2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.

10.2. LA CONSEGNA DEI LAVORI

10.2.1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, deve provvedere alla consegna dei lavori non oltre **quarantacinque** giorni dalla data di stipula del contratto.

10.2.2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico

dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

10.2.3. Qualora l'esecutore senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

- a) Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

10.2.4. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

10.2.5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

10.2.6. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo - contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei

materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore debba assumere dal precedente, nonché per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 11. FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

11.1. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

11.1.1. Il direttore dei lavori esegue, oltre a quelli che può disporre autonomamente, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

11.1.2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

11.1.3. I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, al progetto od al contratto.

11.1.4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

11.1.5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

11.1.6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

11.2. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

11.2.1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a. rende un parere motivato preventivo sui subappalti in ordine al rispetto della normativa di settore, ivi comprese le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché in merito ai quesiti eventualmente posti dalla Stazione Appaltante;
- b. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
- c. controlla che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d. registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- e. provvede, senza indugio, e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

11.2.2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice. Parimenti, nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti di cui all'articolo 105, comma 4, del Codice.

11.2.3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione

appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11 del succitato Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

1. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

11.2.4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività da verificare da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

11.2.5. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

11.2.6. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

11.2.7. Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Servizio Aziendale di Emergenza Tecnica e Antincendio "2525", Vigili del fuoco, 118 - SUEM, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

11.3. MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

11.3.1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del Codice Appalti. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

11.3.2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

11.3.3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

11.3.4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la modifica contrattuale è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

11.3.5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore ed approvati

dal RUP.

11.3.6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

11.3.7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

11.3.8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

11.4. CONTESTAZIONI E RISERVE

11.4.1. Il direttore dei lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto oltreché alla normativa di settore ed agli arresti giurisprudenziali.

11.5. SOSPENSIONE DEI LAVORI

11.5.1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

11.5.2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e

il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

11.5.3. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del Codice.

11.6. GESTIONE DEI SINISTRI

11.6.1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa immediatamente al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

11.6.2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere od alle provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo a cui può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

11.7. FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI

11.7.1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora

tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

11.7.2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

11.7.3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni ed apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

ART. 12. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

12.1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

12.1.1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare ed a misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

12.1.2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

12.1.3. Il direttore dei lavori dovrà rendere il proprio supporto tecnico-specialistico ed assistenza in loco agli Uffici della Stazione Appaltante finanche in fase di rendicontazione della spesa al soggetto erogatore del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione ed implementazione di eventuali portali telematici messi a disposizione per la rendicontazione).

12.2. DOCUMENTI CONTABILI

12.2.1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se dal direttore dei lavori a ciò delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica ed il numero degli operai impiegati; 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali

eventi infortunistici; 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento difatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati ed immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure su cui, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In un'apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. In casi speciali, il direttore dei lavori propone al RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio

l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e nelle modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
- e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per cui non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per cui non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

12.2.2. Può essere previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

12.2.3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate

dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, in cui sono specificati lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

12.2.4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi od agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

12.2.5. Al conto finale di cui al comma 12.2.1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione: a) il verbale od i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilità; n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

12.2.6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

12.2.7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

12.3. STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

12.3.1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.M. 49/2018 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di legge.

INDAGINI, STUDI ACCESSORI E SPECIALISTICI E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 13. INDAGINI GEOGNOSTICHE

13.1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti alla redazione della relazione geologica, a firma di professionista geologo abilitato, corredata di indagini geognostiche già eseguite a cura dell'Amministrazione, nonché procedere con l'esecuzione di ulteriori indagini, qualora ritenute necessarie.

In particolare, il tecnico incarico si impegna ad effettuare le prestazioni di seguito identificate:

- a) redigere una relazione geologica che abbia i seguenti contenuti minimi: inquadramento geologico -geomorfologico e idrogeologico generale;
- b) analisi dei risultati della campagna di indagini con ricostruzione del modello geologico del sottosuolo e indicazione dei parametri meccanici medi per ogni litotipo;
- c) inquadramento sismico e classificazione del sito in studio.

ART. 14 SERVIZIO ARCHEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA FASE DI ESECUZIONE

14.1. La relazione archeologica viene fornita dall'Amministrazione committente. La predetta relazione, a firma di un archeologo iscritto all'elenco del MiBACT, riporta gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice.

In tal senso l'Amministrazione ha già provveduto con l'esecuzione di un programma di indagini presso il sito oggetto di intervento.

La richiesta della professionalità relativa al ruolo di Archeologo Iscritto all'Albo professionale (elenco MIBACT di 1^a fascia) risulta funzionale affinché lo stesso possa supportare il gruppo di progettazione in relazione all'intervento specifico per le possibili criticità archeologiche, e possa altresì interfacciarsi con gli Enti preposti alla tutela sia nel corso della fase progettuale, sia nel corso della fase di realizzazione dell'intervento.

ART. 15. STUDIO FORESTALE

15.1. L'incarico comprende altresì lo studio forestale a firma di professionista dottore agronomo/forestale abilitato.

15.2. La relazione tecnica-forestale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) studio delle condizioni ambientali;
- b) criteri di progettazione redazione carta delle destinazioni d'uso, in considerazione delle aree boschive esistenti e della vicinanza del fiume Adige;
- c) analisi economica.

15.3. Resta inteso che lo studio forestale dovrà altresì contenere ogni più ampio approfondimento, studio e/o indagine specialistica richiesta dalla normativa di settore, dal R.U.P. e/o dalle Autorità all'uopo competenti. Parimenti si specifica sin d'ora che le predette richieste non potranno in alcun modo essere foriere di istanze volte all'ottenimento di maggiori compensi, rimborsi od indennità di sorta rispetto a quanto contrattualmente previsto.

(dimensione, tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire;

ART. 16. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO NELL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI, DELLE VERIFICHE E DEI MONITORAGGI

16.1. Relativamente all'esecuzione delle indagini a corredo della relazione geologica, nonché delle ulteriori indagini, verifiche e monitoraggi accessori e specialistici, si specifica sin d'ora che saranno a carico del tecnico incaricato gli oneri in appresso specificati:

- a) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- b) il trasporto, montaggio e spostamento di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere, compresa la costruzione di nuove piste di servizio e la sistemazione di piste esistenti per accedere ai punti dove dovranno essere effettuate le indagini di ogni genere;
- c) il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- d) la perdita, anche totale, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, baracche ed altre opere provvisorie da qualunque causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori e ai cantieri;
- e) il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle eventuali perforazioni e ritombamento degli stessi ovvero qualora la perforazione sia stata attrezzata con piezometri od inclinometri, la stessa sarà protetta con idoneo chiusino carrabile;
- f) le opere occorrenti all'imbballaggio e alla consegna dei campioni prelevati nelle perforazioni;

- g) tutti gli oneri inerenti il carotaggio continuo ed il prelievo dei campioni indisturbati, relativi alle indagini geotecniche, ivi compresi quelli relativi al trasporto presso il laboratorio geotecnico e chimico specializzato;
- h) le soste necessarie per il prelevamento dei campioni indisturbati e rimaneggiati per le prove geotecniche di laboratorio;
- i) la fornitura di acqua eventualmente occorrente per le perforazioni;
- j) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- k) le cassette catalogatrici contenenti le carote derivanti dalle perforazioni dovranno essere custodite presso luoghi all'uopo idonei;
- l) tutti gli oneri relativi all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni riguardanti l'accesso ai suoli di proprietà privata e/o pubblica interessati dalle operazioni oggetto del presente incarico;
- m) autorizzazioni all'impiego dei mezzi necessari.

ART. 17. STUDI ACCESSORI SPECIALISTICI

17.1. Le attività tecnico specialistiche oggetto d'incarico si intendono comprensive di:

- a) prestazioni relative alla redazione e presentazione di tutto quanto necessario in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche;
- b) relazione energetica (ex Legge n. 10/91 e s.m.i.) ed attestato di prestazione energetica (APE);
- c) frazionamenti catastali, accatastamento e denunce all'Agenzia del territorio;
- d) elaborati di progettazione antincendio ed ottenimento del certificato di prevenzione incendi;
- e) elaborati e relazioni per requisiti acustici.

17.2. Le prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico comprendono altresì tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni, SCIA, CILA, permesso di costruire, parere VV.FF, autorizzazioni allo scarico, verifiche di vulnerabilità sismica e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi, ove necessari o prescritti dall'ordinamento.

17.3. Le attività di cui al presente articolo, al pari di tutte le altre prestazioni oggetto d'appalto, sono totalmente compensate con l'importo a corpo posto a base di gara: il tecnico incaricato rinuncia pertanto sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese od altra forma di corrispettivo ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.

RESPONSABILITA'

ART. 18. RESPONSABILITA' AGGIUDICATARIO

18.1 L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Azienda Ulss9 Scaligera per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Azienda, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

18.2 L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati all'Azienda, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

18.3 Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

18.4 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

18.5 In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche, verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all'Albo, e che le funzioni di Direttore dei Lavori verranno assunte dal medesimo soggetto. Anche la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà affidata al medesimo soggetto incaricato della funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

18.6 Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

18.7 In caso di redazione di elaborati relativi a perizie svolte dalla Direzione Lavori, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, tale importo è da sommare a quello del progetto originario (importo del progetto originario più importi positivi e meno importi negativi). Sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla prestazione professionale originaria. Per quanto riguarda invece la prestazione parziale prevista dal D.M. del Ministero della Giustizia del 17

Giugno 2016, il compenso è determinato sull'importo lordo del supero di spesa, determinato per differenza tra l'onorario riferito ad un importo pari al progetto originario maggiorato delle quantità variate in più e in meno, prese in valore assoluto, e l'onorario riferito al progetto originario.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie svolte dalla Direzione Lavori che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) l'onorario relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente. Per quanto riguarda invece la prestazione parziale prevista dal D.M. del Ministero della Giustizia del 17 Giugno 2016, il compenso è determinato sull'importo lordo del supero di spesa, determinato per differenza tra l'onorario riferito ad un importo pari al progetto originario maggiorato delle quantità variate in più e in meno, prese in valore assoluto, e l'onorario riferito al progetto originario.

18.8 Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

18.9 Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

18.10 L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

18.11 Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

ART. 19. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

19.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

19.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

19.3 La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

ART. 20. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

20.1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

20.2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

20.3. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

20.4. A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

20.5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

20.6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, all'Azienda committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

20.7. L'Azienda ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

20.8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Azienda committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

20.9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

20.10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

21.1. L'aggiudicatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.

21.2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

21.3. L'aggiudicatario dovrà comunque produrre periodicamente relazioni sull'andamento delle attività e dei lavori. Nello specifico le predette relazioni saranno prodotte, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto del presente Capitolato e della proposta contenuta nella offerta tecnica. Ogni elemento migliorativo proposto, rispetto a quelli minimi imposti dalla vigente normativa, sarà opportunamente valutato in sede di gara.

21.4. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, consegne parziali e/o intermedie delle prestazioni dedotte in appalto, tanto al fine di appurare il buon andamento del servizio.

21.5. L'affidatario del servizio, fermo restando i divieti di cui all'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016, può valersi di propri collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse indicate nell'offerta tecnica di gara. In ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

21.6 Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito l'aggiudicatario, qualora richiesto dal RUP, dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto, nonché viste renderizzate, powerpoint, sequenze video, pannelli. L'Aggiudicatario dovrà inoltre farsi carico su richiesta della predisposizione e progettazione grafica di ipotesi di presentazione e realizzazione informativa del progetto utilizzando anche sistemi multimediali.

ART. 22. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI

22.1. L'importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016), è pari a € 13.110.289,39

(oneri ed iva esclusa) così suddiviso:

- Euro 1.597.395,55 progettazione di fattibilità tecnica ed economica (preliminare),

OPZIONALI

- Euro 3.751.993,81 progettazione definitiva ,
- Euro 2.363.617,62 progettazione esecutiva,
- Euro 5.071.101,59 esecuzione lavori ,
- Euro 131.052,34 progettazione preliminare (relazione geologica),
- Euro 195.128,48 progettazione definitiva (relazione geologica),

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Per l'eventuale redazione degli elaborati relativi a perizie che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportano variazioni progettuali, il loro importo è da sommare a quello del progetto originario (importo di progetto originario più importi positivi e meno importi negativi), e sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla progettazione originaria.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) l'onorario relativo alle prestazioni di progettazione realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

22.2. Il corrispettivo definitivo verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara. **Resta fermo, beninteso, quanto previsto dalla disposizione di cui al precedente articolo 1.1 e 1.2 del presente Capitolato.**

22.3. L'importo di cui al precedente comma 1 deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

22.4. Per quanto concerne le penali in caso di inadempimento ex art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 vengono di seguito specificate.

22.5. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

22.6. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

22.7. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno

22.8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

22.9. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

| Progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | | |
|---|--|-------------------|
| Corrispettivi | Fase | % compenso |
| Compenso | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | 100% |
| Compenso | Approvazione progetto definitivo (OPZIONALE) | 100% |
| 1° Acconto | Approvazione progetto esecutivo (OPZIONALE) | 90% |
| Saldo finale | Certificato di collaudo tecnico-amministrativo (emissione) (OPZIONALE) | 10% |

| Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione | | |
|---|---|-------------------|
| Corrispettivi | Fase raggiunta dei lavori | % compenso |
| Acconti | Ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori - S.A.L. (emissione certificati di pagamento) - (OPZIONALE) | 80% |
| Acconto finale | Certificato di ultimazione lavori (emissione) - (OPZIONALE) | 10% |
| Saldo finale | Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione) (OPZIONALE) | 10% |

22.10. Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.

22.11. Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC).

22.12 In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

22.13 Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

22.14. Per la costituzione delle garanzie e delle polizze di assicurazione ex art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, si rimanda al disciplinare di gara.

ART. 23. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

23.1. I termini decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.

23.2. I tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale, sono articolati come di seguito riportato:

PER L'INTERO COMPLESSO OSPEDALIERO:

- a) **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica:** tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati all'Amministrazione entro il tempo massimo di **120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio alla progettazione da parte del RUP.** Le tempistiche necessarie per la verifica (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo temporale. Rimangono invece esclusi da tale arco temporale il processo approvativo ed i tempi per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni ed osservazioni, formulate nel corso del processo approvativo.

La verifica accerta in particolare:

- La completezza della progettazione; la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; la manutenibilità delle opere ove richiesta.
- La fase di verifica, validazione, approvazione avrà durata di 90 giorni e interesserà tutti gli enti/soggetti preposti, tra cui Ulss9 Scaligera di Verona e Regione del Veneto. Il progetto sarà approvato dall'Ulss9 Scaligera, la validazione verrà effettuata da un ente terzo.

PER OGNI FASE O STRALCIO FUNZIONALE DELL'OSPEDALE (OPZIONALE)

- b) **Progetto Definitivo:** in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione il progetto definitivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del RUP in ordine all'autorizzazione al proseguimento dell'incarico, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica.** Dovranno essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Le tempistiche necessarie per la verifica del Progetto (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco temporale. Rimangono esclusi, invece, il

processo approvativo ed i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

- c) **Progetto Esecutivo:** in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione il progetto esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 60 (**sessanta**) **giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine all'autorizzazione al proseguimento dell'incarico, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.** Dovranno essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Le tempistiche necessarie per la verifica del Progetto (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo temporale. Rimangono esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.
- d) **Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione:** l'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ULSS, VVF, Regione, Comune, Arpav, Soprintendenza, Inail, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato dicollaudo.

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel presente Capitolato.

23.3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinanti e vincolanti con le seguenti condizioni:

- a) il termine previsto per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica comprende anche i termini per la redazione della relazione geologica, della relazione agronomica, della relazione archeologica nonché per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini, dei monitoraggi, delle verifiche ante operam e degli studi accessori e specialistici;
- b) il termine previsto per i diversi livelli di progettazione comprende anche i termini per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo;
- c) i termini previsti per i diversi livelli di progettazione comprendono i tempi necessari per

ottemperare alle modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione del progetto;

- d) nel caso in cui si proceda alla verifica ex art. 26 del Codice contestualmente alla redazione dei diversi livelli di progettazione, i tempi per adeguare la progettazione ai report di verifica intermedia saranno stabiliti dal RUP in proporzione all'entità delle modificazioni/integrazioni all'uopo necessarie e comunque da un minimo di 2 giorni naturali e consecutivi ad un massimo di 10 giorni naturali e consecutivi. Sarà sempre il RUP a stabilire, a cagione delle modificazioni e/o integrazioni richieste, se concedere o meno congrua proroga al termine per la consegna dei progetti di cui al punto 20.2;

23.4. I termini per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

ART. 24. APPROVAZIONE FASI PROGETTUALI

24.1. L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta al Soggetto affidatario da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

24.2. Il Soggetto affidatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dall'Ulss9 Scaligera, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante. In conseguenza di ciò l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante.

ART. 25. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

25.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

25.2 Il Soggetto affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. Il Soggetto affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del

contratto.

ART. 26. ULTERIORI DISPOSIZIONI

26.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di:

- sospendere, annullare, revocare, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;
- annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o CONSIP;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti conveniente e meritevole.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

A fronte dell'assoluta parità tra due migliori offerte, l'Amministrazione procederà al sorteggio.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

26.2. Qualora in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, l'Azienda Ulss9 Scaligera proceda all'annullamento o alla revoca della procedura di gara, all'annullamento o alla revoca della aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai concorrenti né all'aggiudicatario, ove già individuato.

26.3. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o dell'aggiudicazione, riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso, per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni legate alla sicurezza ospedaliera.

26.4. Nelle circostanze di cui ai commi 2 e 3, i concorrenti non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo anche risarcitorio e/o indennitario. Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione, non potrà pretendere né l'adempimento in forma specifica né la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo anche risarcitorio.

26.5. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla

normativa vigente.

26.6. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'Ulss9 si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 27. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

27.1. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del Soggetto affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- mancato rispetto del Codice di Comportamento Aziendale, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dall'Azienda Ulss 9 Scaligera pubblicato in data 15.10.2018;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- intervenuta mancanza, nei confronti del Soggetto affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- cessione, da parte del Soggetto affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata, da parte del Soggetto affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

- inadempienza accertata, da parte del Soggetto affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- quando il Soggetto affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando il Soggetto affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
- quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- quando il Soggetto affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando il Soggetto affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato tecnico prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

27.2. L'Azienda Ulss9 Scaligera, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

27.3. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata al Soggetto affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

27.4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate al Soggetto affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

27.5. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Soggetto affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

27.6. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Azienda

committente non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

27.7. In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dal Soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

27.8. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Azienda committente procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

27.9. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento del Soggetto affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello stesso Soggetto affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

27.10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del codice appalti.

ART. 28. RECESSO

28.1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con il Soggetto affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

28.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Soggetto affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

28.3. Al Soggetto affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 29. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

29.1. Il Soggetto affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

29.2. Il Soggetto affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

29.3. Il Soggetto affidatario è tenuto a comunicare all'Ulss9 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

29.4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

29.5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

29.6. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

29.7. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 30. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

30.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico del Soggetto

affidatario; tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
- c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

30.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Soggetto affidatario. S'intendono, altresì, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

ART. 31. SICUREZZA PERSONALE

31.1. Il Soggetto affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati. Questa esigenza diviene imperativa considerando la presenza nei luoghi interessati dalle attività oggetto dell'appalto o in vicinanza degli stessi, dei visitatori, dei degenti, dei fruitori dei servizi e dei lavoratori dell'Azienda.

31.2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

ART. 32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

32.1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Veneto – Venezia.

32.2. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona.

32.3. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

33.1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla

Protezione Dati Personali pubblicata nel sito internet di questa Azienda al seguente link:

https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=341

ART. 34. ACCESSO AGLI ATTI

34.1 Il diritto di accesso agli atti di gara della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per quanto in esso non espressamente previsto dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 35. PROTOCOLLO DI LEGALITA' E PROTOCOLLO DI AZIONE DI VIGILANZA COLLABORATIVA CON ANAC

35.1. Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 allegato.

35.2. Il contratto, che verrà stipulato a seguito dell'affidamento dell'appalto in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159 del 6.09.2011, rese dalla Prefettura. In tal caso, sarà applicata a carico del Soggetto affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

35.3. Il Soggetto affidatario dovrà altresì rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 11/10/2018 a pena di risoluzione del presente contratto.

35.4. Nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa approvato con deliberazione del direttore Generale n. 35 del 17.01.2023 e sottoscritto con ANAC in data 24 gennaio 2023, l'Azienda Ulss9 Scaligera di Verona si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'Anac, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

Inoltre l'Azienda Ulss9 Scaligera si riserva la facoltà di introdurre le suddette clausole anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

L'Azienda si impegna a fornire all'ANAC tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale

ART. 36. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

36.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Luca Avesani.

ART. 37. ALLEGATI

37.1. Viene allegato al presente Capitolato il “**Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016**”, costituito dall’Allegato D - Calcolo compenso professionale - della documentazione di gara.